



COMUNE DI RIETI
Settore IV Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 68407

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n° 3 del 22.10.2009

Oggetto: Disciplina e criteri di applicazione della L.R. n. 13 del 16 Aprile 2009 recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16 aprile 2009 ed in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 195 del 03 giugno 2009;

IL DIRIGENTE

per promuovere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili;

DISPONE

che possono essere recuperati, ai fini abitativi, tutti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di loro parti, anche in corso di costruzione, per i quali sia stato rilasciato regolare titolo abilitativo e presentata la comunicazione di inizio lavori, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo fabbricato;

Tutte le richieste per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, classificate come "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera d) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- Calcolo delle superfici e dei volumi da recuperare;
- Verifica delle altezze minime e dei rapporti aeroilluminanti;
- Verifica isolamento termico ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n°192;
- Verifica degli interventi di sostenibilità energetico ambientale in conformità degli art. 4, 5, 6 della L.R. n°6 del 27 maggio 2008.
- Relazione tecnica asseverata rilasciata da un tecnico abilitato che attesti la conformità dell'intervento ai disposti della L.R. 13/2009, nonché l'idoneità della struttura portante del fabbricato e del solaio di calpestio.

Inoltre, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di nuove unità immobiliari, dovrà essere allegata la seguente documentazione integrativa:

- Verifica degli spazi per parcheggi pertinenziali (*Art. 3 comma 3 L.R. n° 13/2009*)
- Verifica degli standard di cui al D.M. 02 aprile 1968 (*Art. 7 comma 4 L.R. n° 13/2009*)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*art.47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000*) con il quale il proprietario si impegni a destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all'art. 2 della Legge 09 dicembre 1998 n°431 e s.m.i. per un periodo non inferiore a otto anni e a non alienare la stessa per un periodo non inferiore ai cinque anni (*Art. 3 comma 6 L.R. n° 13/2009*).

Per il rilascio della certificazione di agibilità, oltre alla ricevuta di accatastamento, dovranno essere prodotte tutte le certificazioni di conformità impiantistiche previste dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

f.to Arch. Manuela Rinaldi